

PRESUPPOSTI E FONDAMENTI DI DIRETTIVA PER LE SEPARAZIONI CONTABILE E AMMINISTRATIVA PER I SOGGETTI GIURIDICI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Finalità della direttiva e quadro normativo

La direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito la direttiva) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) identifica i seguenti obiettivi:

- mantenere separate sotto il profilo amministrativo - gestionale le *attività* delle imprese integrate operanti nel settore, in modo da evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, promuovendo l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi;
- rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali;
- fornire alla stessa Autorità il supporto informativo di base per esercitare le funzioni di regolazione assegnate dal legislatore, consentendo la verifica dei costi delle prestazioni e assicurando la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta.

La separazione amministrativa impone al soggetto giuridico che opera in più *attività* del settore dell'energia elettrica, o in questo e in altri settori,

la creazione di distinte strutture amministrative, come se le stesse attività fossero imprese separate.

La separazione contabile rende trasparenti le disaggregazioni delle componenti patrimoniali ed economiche per funzione e per la determinazione degli oneri afferenti il servizio universale.

Detti obiettivi trovano fondamento, nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95). Infatti, l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 statuisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”. Inoltre, l'articolo 3, comma 8, della legge n. 481/95 specifica che la separazione contabile “concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate”. I soggetti “pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase”.

La direttiva trova, altresì, fondamento nelle norme contenute nella direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE) e nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/99), emanato in attuazione della stessa direttiva europea.

In tema di separazione contabile, la direttiva 96/92/CE, nell'articolo 14:

- stabilisce che “le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività”;
- precisa che “le imprese specificano nell’allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati. Tali norme possono essere modificate solo in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell’allegato e debitamente motivate”;
- considera, infine, sulle norme per la redazione del bilancio consolidato e specifica che nell’allegato “le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate (...) o con le imprese associate (...), oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti”.

In tema di separazione gestionale, l’articolo 15 della direttiva 96/92/CE stabilisce che:

- gli “Stati membri che designano come acquirente unico un’impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l’acquirente unico sia gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell’impresa integrata”;
- gli “Stati membri fanno sì che non vi siano flussi di informazione tra le attività di acquirente unico delle imprese verticalmente integrate e le loro attività di generazione e di distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di acquirente unico”.

Il ruolo delle separazioni contabile e amministrativa, quale strumento di tutela della concorrenza nel processo di apertura dei mercati, è ribadito dal decreto legislativo n. 79/99. Nell'articolo 1, comma 4, la separazione contabile e amministrativa viene considerata come prerequisito perché un soggetto che svolga attività di trasmissione e di distribuzione possa svolgere contemporaneamente attività diverse nel settore dell'energia elettrica o assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi. La separazione contabile e amministrativa completa le norme che prevedono la separazione societaria per la gestione della rete di trasmissione nazionale, con l'istituzione della figura del gestore della rete di trasmissione nazionale (articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99), per la funzione di acquirente unico (articolo 4), per l'attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati (articolo 9, comma 7, limitatamente ai soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 utenti, e articolo 13, comma 2, per Enel S.p.A.), per la proprietà degli impianti di trasmissione (articolo 7 e articolo 13, comma 2).

Ai fini di una esposizione esaustiva del quadro normativo vigente, va rilevato che il settore dell'energia elettrica è caratterizzato da norme speciali in tema di redazione del bilancio societario, a seguito della emanazione della legge 4 marzo 1958, n.191. In base alle norme del 1958 e alle successive modifiche e integrazioni, i soggetti devono redigere il proprio bilancio di esercizio adottando schemi tipo, integrativi rispetto a quelli delineati dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria). Gli schemi più recenti sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996, integrato dal decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997. Le voci integrative rispetto a quelle riportate negli articoli del Codice civile consentono di disaggregare, per fasi di attività della filiera elettrica, alcune poste di bilancio, quali le immobilizzazioni materiali. In tale ambito, quindi, gli

schemi integrativi vigenti possono essere considerati un primo esempio di separazione contabile dei bilanci delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica.

A completamento del quadro normativo, va rilevato che per l'Enel Spa valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'industria 28 dicembre 1995, che attribuisce alla stessa società la concessione della attività elettriche. Nella annessa convenzione di concessione sono contemplate alcune norme in tema di separazione contabile, amministrativa e societaria. L'articolo 11 statuisce che “entro 6 mesi dalla scadenza del termine previsto dal successivo articolo 18 (cioè, entro il 18 maggio 1998) la Concessionaria è tenuta a promuovere la costituzione di una società per azioni, interamente posseduta dalla stessa Concessionaria ed alla quale, entro il successivo anno, saranno trasferiti tutti i beni e rapporti, attività e passività, relativi alla produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito”. L'articolo 18 statuisce che, in “relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *f*) della stessa legge, la Società è tenuta ad adottare, entro il 18 novembre 1997, un sistema di separazione contabile ed amministrativa, in particolare per le fasi relative alla attività di generazione, sino a quando non troverà applicazione quanto disposto dal precedente articolo 11, e per quelle relative alla trasmissione, alla distribuzione e ad ogni altra indicata dall'Autorità, come se le stesse fossero gestite da imprese separate”.

2. Principi generali della nuova disciplina per le separazioni contabile e amministrativa

La direttiva dell'Autorità identifica e definisce, innanzitutto, agli articoli 4, 5 e 7, le *attività*, i *comparti* e i *servizi comuni*, che costituiscono le

unità contabili e amministrative di base per i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e su cui viene costruito il sistema di separazione.

Le norme relative alla separazione amministrativa (termine che la direttiva in oggetto considera a valenza più ampia di quello di separazione gestionale, utilizzato nella direttiva 96/92/CE) richiedono l'adozione di una struttura organizzativa disaggregata in unità amministrative identificate nelle *attività*. Dette unità devono essere dotate di autonomia gestionale, riproducendo quelle configurazioni che la dottrina dell'organizzazione aziendale definisce come “strutture divisionali”. L'articolo 6 della direttiva prescrive che le *attività* debbano essere gestite separatamente, come se fossero imprese separate, e che il soggetto giuridico che opera in più *attività* predisponga sistemi di controllo di gestione idonei alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possano produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola *attività*.

Per quanto concerne la separazione contabile, la direttiva in oggetto definisce un sistema che rende i bilanci omogenei e trasparenti e che consente di procedere alla verifica dell'entità e della disaggregazione dei costi per ciascuna funzione svolta dal soggetto giuridico nel settore dell'energia elettrica evidenziando gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale. A tal fine, la direttiva fornisce, agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i criteri in base a cui assegnare le componenti patrimoniali ed economiche di ciascun soggetto giuridico alle *attività*, *comparti* e *servizi comuni*; nella direttiva, inoltre, sono predisposti appositi schemi di stato patrimoniale e di conto economico, integrativi rispetto a quelli prescritti dal Codice civile per consentire un'analisi più approfondita delle transazioni fra le diverse funzioni.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati aziendali, nella direttiva dell'Autorità è predisposto un duplice schema di

rendicontazione. Il primo schema, descritto nell'allegato 1 e nei prospetti 1.1 e 1.2 della direttiva, deve essere pubblicato nella Relazione sulla gestione (redatta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile) e prevede una separazione solo di alcune voci contabili, escludendo, in particolare, quelle inerenti la gestione finanziaria del soggetto giuridico. Il secondo schema, descritto nell'allegato 2 della direttiva e nei prospetti 2.1. e 2.2, richiede una separazione contabile integrale del bilancio del soggetto giuridico e deve essere portato a conoscenza unicamente dell'Autorità. Il rendiconto da rendere pubblico e quello da inviare all'Autorità devono essere accompagnati da una nota a commento. Inoltre, al fine di garantire una completa affidabilità dell'informazione contabile, la direttiva dispone che le informazioni da rendere pubbliche e ad uso esclusivo del regolatore debbano essere sottoposte a certificazione.

A seguito dell'emanazione della direttiva dell'Autorità, i soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica dovranno redigere il bilancio di esercizio utilizzando unicamente gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile. Lo stato patrimoniale e il conto economico redatti in base agli schemi degli allegati 1 e 2 della direttiva costituiscono documenti integrativi al bilancio che l'Autorità ritiene sufficienti a garantire un adeguato flusso di informazioni. In base a questa considerazione, quindi, l'articolo 15 della direttiva revoca, a far data dall'1 gennaio 2000, i decreti del Ministro dell'industria, 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997. La direttiva, inoltre, prescrive norme per la separazione contabile del bilancio consolidato, al fine di rendere possibile la verifica e la integrale disaggregazione dei costi per funzione, così come richiesta dalla legge n.481/95.

A completamento di quanto prescritto dalla normativa vigente sulla verifica e disaggregazione dei costi, l'articolo 8, comma 8, della direttiva precisa che i soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili ogni anno, sulla base di un modello predisposto dall'Autorità entro il 30

settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza.

3. Ambito di applicazione della direttiva

In base all'articolo 3 della direttiva dell'Autorità, le norme sulle separazioni amministrativa e contabile si applicano a ogni soggetto giuridico che opera in più *attività* del settore dell'energia elettrica o in questo e altri settori, indipendentemente dalla forma giuridica.

Le norme sulla separazione contabile si applicano, per quanto compatibili, anche a ogni soggetto giuridico che opera esclusivamente in una sola *attività* del settore dell'energia elettrica, nonché alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, indipendentemente dalla quantità di energia elettrica ceduta a terzi. Dette imprese sono state inserite tra i soggetti obbligati, in ragione della circostanza che le integrazioni tariffarie sono riconosciute per i maggiori costi sostenuti rispetto ai ricavi tariffari e, quindi, l'attività di determinazione e di controllo delle stesse integrazioni può essere svolta con maggior efficacia su bilanci separati contabilmente.

L'insieme dei soggetti giuridici che sono tenuti ad applicare la direttiva è stato individuato dall'Autorità in base alle finalità delle separazioni contabile e amministrativa. Tra queste finalità, è importante la disaggregazione dei costi per funzione e la determinazione degli oneri afferenti il servizio universale.

Le esigenze conoscitive legate alla identificazione di questi oneri hanno indotto ad estendere l'ambito di applicazione a quei soggetti che non sono verticalmente integrati e che non esercitano un pubblico servizio. Anche un produttore di energia elettrica, che non utilizzi solamente in proprio l'energia prodotta, viene compreso nel novero dei soggetti obbligati alla disciplina sulla separazione contabile e amministrativa, in

quanto, avendo la possibilità di operare per il mercato libero e per il mercato vincolato, potrebbe alimentare sussidi incrociati a danno della clientela vincolata. Non va poi dimenticato che lo stesso settore della produzione usufruisce di incentivi, i cui effetti perdureranno nel tempo e di cui è necessario mantenere un adeguato flusso informativo.

Le esenzioni sono state previste per evitare di imporre gravami su soggetti di modeste dimensioni, facendo riferimento ai quantitativi di energia elettrica ceduta a terzi. Vengono esclusi, quindi, i casi di autoconsumo, per i quali è evidente la non connessione con l'espletamento di funzioni legate alla fornitura del servizio universale.

Le esenzioni sono stabilite in funzione dei quantitativi ceduti a terzi e sono previsti a due livelli. Il primo, più elevato, riguarda le norme di separazione amministrativa e concerne il soggetto che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore ai 200 GWh, oppure che ceda a terzi un quantitativo inferiore ai 400 GWh e che consegua nell'esercizio oltre il 90% del valore della produzione da una sola *attività*.

Il secondo livello determina le esenzioni dall'applicazione delle norme sulla separazione contabile e riguarda il soggetto che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore ai 100 GWh, oppure che ceda a terzi un quantitativo inferiore ai 200 GWh e che consegua nell'esercizio oltre il 90% del valore della produzione da una sola *attività*.

Per quanto concerne il soggetto giuridico che opera in una sola *attività* del settore dell'energia elettrica, è prevista l'esenzione dagli obblighi di separazione contabile nel caso in cui ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh.

Le esenzioni sopra indicate non valgono per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Sono previste alcune semplificazioni per il soggetto che ceda a terzi un quantitativo inferiore a 400 GWh riguardanti la compilazione dei conti di dettaglio economico patrimoniale ed economico e i criteri di valorizzazione delle cessioni infra-societarie e infra-gruppo.

Una esenzione è accordata al soggetto giuridico produttore di energia elettrica non operante nell'*attività di distribuzione*, che non cede energia elettrica a clienti idonei. In questo caso il produttore può comprendere nell'*attività produzione* anche le funzioni di commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di gruppo societario i quantitativi annui rilevanti ai fini delle esenzioni vanno calcolati facendo riferimento alle cessioni all'esterno del gruppo societario da parte di tutti i soggetti giuridici ad esso appartenenti. Le norme in relazione a tali soggetti vengono dunque applicate anche alle società del gruppo che individualmente non superano le soglie minime previste dalla normativa.

4. Le separazioni contabile e amministrativa: attività, comparti e servizi comuni

L'identificazione delle unità da prendere in riferimento per le separazioni contabile e amministrativa configura una griglia di unità amministrativo-contabili, organizzate su due livelli di analisi: attività e comparti.

A ciascuna *attività* e *comparto* sono assegnate le componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico direttamente

attribuibili. Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuibili direttamente alle *attività* o ai *comparti* vengono assegnate ad un *servizio comune*.

Al fine di semplificare il processo di attribuzione, nel caso oltre il 90% di un costo o di un ricavo sia connesso a una sola *attività*, tale costo o ricavo può essere attribuito integralmente a questa *attività*. Con l'attribuzione alle singole *attività* dei costi e dei ricavi dei *servizi comuni* – mediante i criteri suggeriti nella direttiva, oppure mediante criteri preventivamente comunicati all'Autorità dallo stesso soggetto giuridico – si completa il processo di identificazione contabile di ciascuna *attività* del soggetto giuridico.

4.1 *Le attività elettriche e le “altre attività”*

Le *attività*, ai fini della direttiva, sono:

- produzione;
- trasmissione e dispacciamento;
- proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione;
- distribuzione;
- vendita;
- attività elettriche estere;
- altre attività.

I confini tra le *attività elettriche* di trasmissione e di distribuzione sono identificati ai sensi del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 79/99, che determina l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Il confine tra *produzione* e *trasmissione* o tra *produzione* e *distribuzione* è posto a valle dei trasformatori di centrale. Il confine tra *distribuzione* e *vendita* è posto a monte del misuratore dei consumi, che resta di

pertinenza della vendita. Tale *attività* comprende, oltre alle funzioni di commercializzazione, anche le funzioni di acquisto di energia elettrica.

Questa classificazione, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, enuclea l'*attività* denominata *proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione* per effetto della separazione della proprietà della rete di trasmissione dall'*attività* di gestione della rete stessa.

Le *attività elettriche estere* sono destinate ad accogliere le attività di produzione, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolta all'estero per clienti esteri. Tale *attività* si presume possa assumere rilevanza in futuro, in quanto ci si attende che con le norme sulla costituzione di un mercato interno dell'elettricità cresca l'integrazione internazionale anche in questo settore e si vadano a costituire strutture societarie complesse ed articolate anche sul piano internazionale.

La categoria residuale *altre attività* è destinata ad accogliere altre attività non elettriche (come ad esempio, attività immobiliari, attività industriali) del soggetto giuridico. Tra queste vengono incluse le componenti patrimoniali ed economiche relative alle infrastrutture semaforiche ed alla illuminazione pubblica, nonché quelle relative alla produzione combinata di energia elettrica e calore nel caso in cui il rapporto tra le quantità di energia elettrica ed energia termica producibili in assetto cogenerativo, con riferimento a normali condizioni di esercizio, sia inferiore ad uno. La ragione dell'esclusione dall'*attività produzione* delle componenti patrimoniali ed economiche relative alla produzione combinata di energia elettrica e calore è da ricercarsi nell'esigenza di disporre di un adeguato e trasparente flusso informativo relativo ai costi di produzione dell'energia elettrica in impianti multi-prodotto principalmente dedicati alla produzione di energia termica.

4.2 *I servizi comuni*

Alcune funzioni aziendali, al fine di sfruttare economie di varietà di produzione, di scala produttiva, distributiva o di transazione, possono essere svolte a livello centralizzato nell'ambito del soggetto giuridico, accogliendo così costi o ricavi attribuibili a più *attività*. Queste funzioni nell'ambito della presente direttiva sono state definite *servizi comuni*.

L'articolo 5 della direttiva elenca individualmente i servizi che solitamente vengono svolti a livello centralizzato nell'ambito del soggetto giuridico e prevede una categoria residuale *altri servizi non compresi* destinata ad accogliere situazioni organizzative particolari dei singoli soggetti.

Nel caso in cui funzioni appartenenti a quelle elencate nella direttiva come *servizi comuni* non siano svolte a livello centralizzato, ma facciano riferimento esclusivo a un'attività o a un *servizio comune*, costi e ricavi ad esse relativi vengono attribuiti direttamente all'attività o al *servizio comune* interessato. Così, ad esempio, se le funzioni di *ricerca e sviluppo*, per le quali la direttiva prevede un *servizio comune*, sono svolte in distinte strutture organizzativamente appartenenti alle *attività produzione e distribuzione*, i costi ad esse relativi sono attribuiti direttamente alle *attività produzione e distribuzione*. Se, invece, le stesse funzioni di ricerca e sviluppo sono svolte da una *servizio comune*, i costi e i ricavi relativi a queste funzioni sono attribuiti in prima istanza al *servizio comune* e poi ripartiti, secondo i criteri prescelti, alle *attività* o ai *servizi comuni*.

3.3 *I comparti*

L'articolo 7 della direttiva identifica, nell'ambito di ciascuna *attività*, i *comparti* di separazione contabile, per consentire la disaggregazione dei

costi per funzione così come statuito dalla legge n. 481/95. A tal fine, costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- per l'*attività produzione*:
 - impianti termoelettrici
 - impianti di cogenerazione
 - impianti con utilizzo di fonti rinnovabili – di cui all'articolo 11 del dlgs n.79/99
 - altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili

Per l'attività di produzione, oltre alla distinzione in comparti, è richiesta anche l'evidenziazione dei dati relativi agli impianti incentivati.

- per l'*attività trasmissione e dispacciamento*:
 - trasmissione
 - dispacciamento
- per l'*attività proprietà degli impianti di trasmissione e di teleconduzione*:
 - linee elettriche e stazioni di trasformazione
 - impianti di teleconduzione
- per l'*attività distribuzione*:
 - impianti in AAT e AT, ivi comprese le cabine di trasformazione AT/MT
 - impianti in MT, ivi comprese le cabine di trasformazione MT/BT
 - impianti in BT
 - impianti di teleconduzione
- per l'*attività vendita*:
 - commercializzazione e gestione contratti con clienti idonei
 - commercializzazione e gestione contratti con acquirente unico

- commercializzazione e gestione contratti con clienti vincolati.

In relazione all'*attività vendita*, le distinzioni richieste sono dettate dalla necessità di disporre di adeguate informazioni relative ai costi addebitati all'utenza vincolata, sia a livello di produzione (da qui la separazione dei contratti tra clienti idonei e acquirente unico) sia a livello di fornitura, con la separata evidenziazione della classe dei clienti vincolati.

5. Le separazioni contabile e amministrativa: obblighi di pubblicazione e comunicazione

L'articolo 8 della direttiva dell'Autorità richiede la compilazione di due tipi di rendiconti annuali:

- rendiconti destinati alla pubblicazione;
- rendiconti destinati ad uso esclusivo dell'Autorità.

I rendiconti destinati alla pubblicazione, in aderenza a quanto previsto dalla legge 481/95, vanno riportati nella Relazione sulla gestione.

5.1. Conti da pubblicare nella Relazione sulla gestione

La redazione dello stato patrimoniale ripartito per attività e servizi comuni richiede la disaggregazione, per quanto riguarda l'attivo, di: immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti; per quanto riguarda il passivo, dei debiti di funzionamento (per esempio a debiti verso fornitori). Sono escluse, in conformità ai principi contabili internazionali in materia di conti di settore, ripartizioni delle poste del patrimonio netto, che è spesso acquisito in modo indistinto per finanziare le attività dell'impresa nel suo complesso e le poste riferite a debiti di finanziamento per le quali possono valere di norma le considerazioni svolte per le poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda il conto economico ripartito per attività e servizi comuni, la direttiva prevede la disaggregazione dei dati per *attività* sino a livello del risultato operativo e non richiede la attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi dei servizi comuni, che vengono portati in deduzione dal risultato operativo complessivo riferito al soggetto giuridico. Anche le componenti economiche di reddito relative a proventi e oneri finanziari, nonché a proventi e oneri straordinari, vengono sommate al risultato operativo complessivo riferito al soggetto giuridico.

I prospetti 1.1 e 1.2, a questo proposito, riportano aree grigie per indicare le parti dello stato patrimoniale e del conto economico ripartiti per attività e servizi comuni che non devono contenere dati.

5.2.Conti destinati ad uso esclusivo dell’Autorità

La direttiva, in relazione ai conti destinati ad uso esclusivo dell’Autorità, dispone i seguenti obblighi:

- redigere:

(a) *stato patrimoniale e conto economico, ripartiti per attività e servizi comuni;*

(b) *stato patrimoniale e conto economico delle singole attività, ripartiti per comparti, e dei singoli servizi comuni;*

(c) *nota di commento dei conti annuali separati di cui ai precedenti punti (a) e (b);*

- sottoporre tali conti a revisione ai fini della certificazione;

- trasmettere i conti certificati all’Autorità.

I conti annuali separati destinati ad uso esclusivo dell’Autorità, a differenza dei conti da pubblicare nella Relazione sulla gestione, prevedono la disaggregazione di tutte le voci tra le *attività* e i *comparti*, come riportato negli allegati 2 e 3 e, in particolare, nei prospetti 2.1 e 2.2.

I conti annuali separati destinati all'Autorità richiedono, inoltre, la completa attribuzione alle *attività* dei costi e dei ricavi dei *servizi comuni*.

L'articolazione per righe degli schemi è quella prevista dal Codice civile, salvo integrazioni dettate da esigenze specifiche settoriali. Per le amministrazioni comunali che gestiscono in economia il servizio elettrico e per le aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n.142 sono previste deroghe rispetto a questa norma di carattere generale, che consentono agli stessi soggetti di mantenere la disaggregazione prevista dagli schemi di bilancio per essi obbligatori.

I conti trasmessi all'Autorità devono essere certificati. La certificazione dei dati trasmessi all'Autorità persegue due obiettivi:

- garantire la coerenza dei dati riportati nel bilancio del soggetto giuridico con i dati trasmessi all'Autorità;
- garantire la corretta applicazione dei criteri di attribuzione delle poste comuni prescelte dal soggetto giuridico.

La "certificazione dei dati per l'Autorità" risponde a un'esigenza complementare dell'attività di revisione ordinariamente svolta dalle società incaricate di certificare il bilancio civilistico. Il processo di revisione dei dati per l'Autorità è integrativo di quello principale volto alla certificazione del bilancio civilistico. Tuttavia, le relazioni di certificazione devono essere distinte, poiché diverse sono le loro finalità.

6. Problemi specifici della separazione contabile

6.1. Conti patrimoniali iniziali

Per la redazione dei conto patrimoniali iniziali, considerata la necessità di procedere alla disaggregazione di poste contabili frutto di rilevazioni operate in vigenza di piani dei conti non ancora predisposti per la

separazione contabile, è stata lasciata libertà al soggetto giuridico. In particolare, in base all'articolo 13 della direttiva, le poste del passivo facenti riferimento alle fonti di finanziamento possono essere ripartite secondo i criteri ritenuti più idonei a riprodurre nelle singole *attività* strutture finanziarie ottimali. Per la ripartizione delle restanti voci dello stato patrimoniale si deve seguire un metodo di attribuzione a due stadi, il quale consente ai soggetti giuridici di applicare i criteri di ripartizione ritenuti più opportuni dopo aver allocato le voci direttamente attribuibili.

6.2. Ripartizione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

Il sistema di separazione contabile proposto dalla direttiva prevede la ripartizione integrale dei costi dei servizi operativi comuni, previa deduzione dai costi di ciascun servizio dei ricavi conseguiti dalla vendita degli stessi servizi all'esterno del soggetto giuridico e previa, come ricordato, l'attribuzione alle singole *attività* e *servizi comuni* dei costi o dei ricavi, diretti.

I costi dei *servizi comuni* devono essere ribaltati al costo pieno, con la conseguenza dell'assenza di qualsiasi risultato economico attribuibile al *servizio comune*.

I criteri della separazione dei costi comuni connessi alla fornitura di servizi proposti dall'Autorità, nell'allegato 4 della direttiva, sono stati individuati nell'intento di rispecchiare, nesso di causa ed effetto tra criterio prescelto e livello dei costi, aderendo in ciò ad alcune delle regole base dei metodi di contabilità analitica noti come *activity based costing*.

La ripartizione dei costi comuni, anche se eseguita con criteri rigorosi, è pur sempre permeata da soggettività. A volte durante la fase applicativa emergono i limiti di metodologie in generale valide e consolidate. Queste considerazioni hanno fatto propendere per una soluzione dotata di flessibilità. La direttiva assegna agli operatori la possibilità di adottare criteri diversi da quelli proposti dall'Autorità, in considerazione del fatto

che condizioni specifiche potrebbero rendere più efficace l'adozione di soluzioni alternative, proposte dallo stesso soggetto giuridico.

6.3. Ricavi di trasferimento

Nell'economia del provvedimento assumono un ruolo di un certo rilievo le disposizioni che hanno per oggetto le transazioni nell'ambito del soggetto giuridico, in particolare le transazioni che avvengono all'interno delle imprese integrate verticalmente, poiché per queste, talvolta, risulta difficile trovare riferimenti al prezzo di mercato o al prezzo di forniture equivalenti stabilite sulla base di tariffe.

Nel documento dell'Autorità per la consultazione con data 7 maggio 1998 "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile di soggetti operanti nel settore elettrico (PROT.AU/99/77) venivano prospettate più opzioni:

- ripartizione parametrica ancorata ai costi di trasformazione imputabile ad ogni singola attività elettrica;
- ripartizione parametrica ancorata alla rotazione delle immobilizzazioni tecniche rispetto ai ricavi;
- ISO-ROI;
- ROI differenziato per il fattore di rischio;
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)¹.

¹ Secondo il CAPM, il rendimento atteso richiesto dagli investitori è:

$$RE = RS + \beta \cdot PR$$

dove:

RE è il rendimento atteso richiesto dal mercato;

RS è il rendimento della attività priva di rischio, generalmente l'investimento in titoli di Stato a breve termine;

PR è il premio per il rischio del mercato mobiliare;

β è il parametro che misura la rischiosità sistematica dell'investimento.

Utilizzando il CAPM, il criterio per determinare il ROI di ciascuna *attività*, ad esempio delle attività di produzione, trasmissione e distribuzione, potrebbe essere il seguente:

$$ROI_g = [RS + \beta_g \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

$$ROI_t = [RS + \beta_t \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

$$ROI_f = [RS + \beta_f \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

Tra queste è stata scelta l'ultima, il CAPM, che al pari del metodo del ROI differenziato, riconosce al capitale investito necessario per svolgere ogni attività un tasso di rendimento specifico. Rispetto al metodo del ROI differenziato, con il CAPM il rendimento atteso nella singola attività è definito in funzione del rischio sistematico, ovvero quella parte del rischio di mercato non eliminabile attraverso la diversificazione del portafoglio.

Si è scelto il CAPM, in quanto:

- è stato giudicato appropriato dagli stessi soggetti che hanno inviato osservazioni al documento per la consultazione;
- è il metodo che l'Autorità intende adottare nell'ambito della determinazione delle tariffe.

7. Bilancio consolidato

La prospettiva della liberalizzazione del mercato elettrico italiano, e quella della progressiva internazionalizzazione che dovrebbe far seguito all'attuazione della direttiva sul mercato interno dell'elettricità, probabilmente renderà sempre più rilevante la presenza di gruppi societari.

$$ROI_g \cdot CI_g + ROI_t \cdot CI_t + ROI_f \cdot CI_f = ROI \cdot CI$$

dove:

- CI_g, CI_t, CI_f rappresentano il valore complessivo del capitale investito rispettivamente delle attività di produzione, trasmissione e distribuzione.
- α è il rapporto fra il patrimonio netto e il totale delle attività dell'impresa;
- RD è il costo del debito;
- T_c è l'aliquota fiscale, che in prima approssimazione può essere quella societaria.

Il ROI di ciascuna attività dipende da:

- variabili e parametri in parte noti o, comunque, desumibili da fonti esterne e dallo stesso bilancio del soggetto giuridico ($RS, \alpha, RD, T_c, CI_g, CI_t, CI_f, CI$);
- altre variabili, da quantificare in base a determinazioni dell'Autorità, oppure in base a una stima dello stesso soggetto giuridico (β e PR).

L'assegnazione a ciascuna *attività* del ROI dovrebbe avvenire nel rispetto dell'ultima equazione sopra esposta, cioè in modo tale che la somma del rendimento di ciascuna *attività* sia pari al rendimento del soggetto giuridico nel suo complesso.

E' stato, dunque, ritenuto opportuno estendere ai gruppi societari gli obblighi di separazione contabile. Al riguardo, l'articolo 11 della direttiva in oggetto prescrive, in tutti i casi nei quali è prevista dalla legge 127/91 la redazione di un bilancio consolidato, la disaggregazione dello stesso per *attività* e per *servizi comuni*.

Per evitare possibili duplicazioni di obblighi la direttiva dispone che nel caso di gruppo a struttura semplice (ossia gruppo nel quale una società capogruppo controlla in modo diretto più società, caso tipico delle *holding* finanziarie pure) l'obbligo di fornire il dato consolidato grava sulla società capogruppo, qualora questa controlli almeno due soggetti operanti nel settore. Nel caso invece di gruppi a struttura complessa l'obbligo non ricade sulla capogruppo se già un'altra società da questa controllata, ad esempio una *sottocapogruppo* o *sub-holding*, provvede alla redazione di un consolidato di settore.

8. Norme sulla separazione contabile per il soggetto giuridico che esclusivamente opera in una sola attività del settore dell'energia elettrica

Le esigenze conoscitive legate alla determinazione delle tariffe rendono necessario estendere il flusso di informazioni dirette all'Autorità anche a quei soggetti che, pur non essendo integrati né orizzontalmente né verticalmente, svolgono un'attività appartenente al settore dell'energia elettrica.

Per tali soggetti, in base a quanto prescritto dall'articolo 12 della direttiva, valgono le regole stabilite in materia di separazione contabile, applicabili limitatamente alle disaggregazioni per comparti. Tali soggetti devono:

- redigere lo stato patrimoniale e il conto economico delle singole *attività*, ripartiti per *comparti*, e la nota di commento;
- sottoporre tali conti a revisione ai fini della certificazione;
- trasmettere all'Autorità i conti certificati.

9. Ulteriori informazioni da trasmettere annualmente all'Autorità

La normativa sulle separazioni contabile e amministrativa non esaurisce le esigenze informative dell'Autorità ai fini della regolazione, in particolare per la perequazione tariffaria. Al fine di rendere il più possibile trasparente il processo di acquisizione di informazioni, l'articolo 8 della direttiva impone ai soggetti giuridici di compilare annualmente un modello, predisposto dall'Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, finalizzato alla raccolta sistematica di dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza relativi a:

- a) consistenza impianti e delle infrastrutture;
- b) costi diretti;
- c) ricavi.

10. Revoca dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997

L'Autorità ha esaminato la disciplina precedente (i cui contenuti sono stati illustrati nel paragrafo 2 della presente relazione) e ha analizzato i motivi che avevano indotto il legislatore a disporre modelli tipo di bilancio per le imprese del settore, verificando che un ruolo preminente era dettato da esigenze di determinazione delle tariffe. Con l'emanazione della direttiva sulle separazioni amministrativa e contabile questo tipo di esigenza viene soddisfatto grazie a un flusso di informazioni contabili riservato all'Autorità. Pertanto cade la ragione che aveva reso

obbligatoria l'adozione di schemi di stato patrimoniale e conto economico specifici per le imprese del settore dell'energia elettrica.

L'Autorità, in occasione dell'emanazione della direttiva sulle separazioni contabile e amministrativa, considerati i poteri che dispone in materia di schemi tipo di bilancio, per effetto dei trasferimenti disposti dalla legge n. 481/95, ha ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione delle norme speciali in tema di redazione dei bilanci dei soggetti operanti nel settore elettrico, integrative rispetto a quelle prescritte dal Codice civile, ispirandosi a tre principi:

- chiarezza;
- certezza degli obblighi per gli operatori;
- parità di trattamento.

Quindi, il soggetto giuridico che opera nel settore dell'energia elettrica, fatte salve le esenzioni precedentemente evidenziate, è tenuto a:

- redigere il proprio bilancio secondo quanto disposto dal Codice civile (o da altra disciplina speciale, come nel caso delle aziende speciali previste dalla legge n. 142/90);
- pubblicare nella Relazione sulla gestione lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per *attività* e *servizi comuni*, redatti secondo gli schemi tipo predisposti nell'allegato 1 della direttiva;
- trasmettere all'Autorità i conti annuali separati, redatti secondo gli schemi tipo predisposti negli allegati 2 e 3 della direttiva.

In base a queste considerazioni, i decreti del Ministro dell'industria, 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 sono revocati a far data dall'1 gennaio 2000.

11. Decorrenze

Per consentire i necessari adeguamenti contabili l'articolo 14 della direttiva dell'Autorità prevede la possibilità, in caso di motivate esigenze, di richiedere alla medesima Autorità il differimento della decorrenza degli obblighi, fissata a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000.

**APPENDICE: ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO
PRESENTATO OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA
CONSULTAZIONE 13 MAGGIO 1998**

L'appendice elenca in ordine alfabetico i soggetti che hanno presentato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas osservazioni scritte al documento per la consultazione del 13 maggio 1998 recante le "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore elettrico" (PROT.AU/98/077) entro la data dell'8 giugno 1998:

- 1) Acsm Primiero
- 2) Aem Spa Milano
- 3) Ami Imola
- 4) Asm Rovereto
- 5) Ceis – Consorzio elettrico industriale di Stenico s.coop. a r.l.
- 6) Consob
- 7) Enel Spa
- 8) Federelettrica
- 9) Sondel Spa
- 10) Telecom Italia Spa
- 11) Unapace